



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SCHEDA DEL MATERIALE DI BASE FORESTALE

QUADRO A

IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE DI BASE

- Codice di identificazione regionale:

- Estremi di iscrizione al Registro regionale: *Determinazione n.*

del

(compilazione a cura del CFVA)

INQUADRAMENTO DEL MATERIALE DI BASE

- Categoria d'iscrizione¹:

Identificato alla fonte

Selezionato

Qualificato

Controllato

- Superficie:

ha

numero alberi

- Nome botanico della specie:

- Nome volgare della specie:

- Origine²:

Indigena

Non indigena

Sconosciuta

Autoctona

Non autoctona

Sconosciuta

Per i materiali di base non indigeni o non autoctoni indicare l'origine se conosciuta

- Regione di Provenienza:

6.1 Sarda settentrionale

6.2 Sarda meridionale

- Finalità:

attività di gestione forestale di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs n. 34/2018;

attività di arboricoltura da legno e da biomasse, di ripristino e restauro delle aree degradate;

creazione di boschi urbani e periurbani;

ripristino di zone umide e di torbiere, di ecosistemi costieri.

- Tipo di materiale di base³:

Fonte di semi

Soprassuolo

Arboreti da seme

Genitori

Cloni

Miscuglio di cloni

QUADRO B

**LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DEL MATERIALE DI BASE
E ACCESSIBILITA' ALL'AREA D'INTERESSE**

Provincia: Comune/i:

Località:

Coordinate geografiche: Latitudine Longitudine

Coordinate UTM WGS84: N E

Dati catastali (facoltativi):

Accessibilità: Buona Media Difficoltosa

PROPRIETA'

Denominazione:

Indirizzo:

Comune di residenza: (Prov)

ALLEGATO 1

(da compilare solo per l'iscrizione dei materiali di moltiplicazione "Selezionati")

DATI STAZIONALI

Altitudine (m s.l.m.): med. min. max

Esposizione:

Pendenza:

Morfologia: Piana Collinare Impervia

Superficie dell'unità di ammissione (bosco): (ha) numero di alberi

DATI CLIMATICI

Stazione termo-pluviometrica (se presente):

- Località:

- Altitudine (m s.l.m.):

- Temperatura media annua:

- Piogge annue (mm):

- Giorni piovosi annui:

DATI PEDOLOGICI

- Suolo:

- Substrato pedogenetico:

DESCRIZIONE DEL MATERIALE DI BASE (Popolamento)

Superficie del popolamento (ha):

Categoria forestale: Bosco di sughera Bosco di leccio
 Bosco di roverella Pinete di pini mediterranei
 Altro:

Governo: Fustaia Ceduo Popolamento irregolare

Composizione del soprassuolo: (% delle specie)

Trattamento:

Fase di sviluppo:

Struttura: Monoplana Biplana Pluristratificata

DATI DENDROMETRICI (Se disponibili)

Densità (Numero di piante/ettaro):

Età (se coetaneo) anni:

Area basimetrica media/ha:

Altezza media (m):

Altezza pianta dominante/Statura (m):

Diametro medio (cm):

Incrementi annui (cm): diametrici in altezza

Requisiti minimi per l'ammissione dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati come "Selezionati" (Allegato III del D.Lgs 386/2003, DM 30 dicembre 2021, n. 9403879, Allegato 4):

- Origine²: Indigena Non indigena Sconosciuta
 Autoctona Non autoctona Sconosciuta

*Per i materiali di base **non indigeni** o **non autoctoni** indicare l'origine se conosciuta*

Isolamento: Isolato Non Isolato

Entità e struttura della popolazione:

Età e sviluppo:

Omogeneità:

Adeguatezza:

Stato sanitario e resistenza:

- a* Stato fitosanitario-vegetazionale: Rigoglioso Mediocre Stentato
b Presenza di attacchi parassitari/patologie: Diffusa Sporadica Assente

- c* Resistenza alle avversità climatiche:

Produzione quantitativa:

Qualità del legno:

- Scadente Medio Buono

Forma o portamento:

- Regolare Irregolare Altro:

NOTIZIE SULLA PRODUZIONE E RACCOLTA DEL SEME

BIBLIOGRAFIA ED ALTRE NOTIZIE SULLA POPOLAZIONE

ELENCO ALLEGATI

- Cartografia digitale
 Disciplinare di gestione
 Mappa o estratto di mappa catastale

- Altro (specificare):

NOTE:

FINALITA':

D.Lgs. n. 34 del 3 aprile 2018, art. 7 - Disciplina delle attività di gestione forestale

1. Sono definite attività di gestione forestale tutte le pratiche selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva di cui all'art. 3, c. 2, let. c) e previste dalle norme regionali, gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, i rimboschimenti e gli imboschimenti, gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nonché la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi predetti. Tutte le pratiche finalizzate alla salvaguardia, al mantenimento, all'incremento e alla valorizzazione delle produzioni non legnose, rientrano nelle attività di gestione forestale.

D.Lgs. n. 34/2018, art. 3, c. 2, let. n) - arboricoltura da legno: la coltivazione di impianti arborei in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che è liberamente reversibile al termine del ciclo colturale.

DM MIPAAF del 30/12/2020, art.1, c. 2. - Ai sensi dell'art. 1, c. 1, del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, dovranno essere impiegati ai fini forestali esclusivamente i materiali forestali di moltiplicazione, intesi come semi e parte di piante, che si otterranno dai materiali di base ammessi nei registri regionali. Per fini forestali si intendono, in sede di applicazione del presente decreto, le attività di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché le attività di arboricoltura da legno e da biomasse, di ripristino e restauro delle aree degradate, la creazione di boschi urbani e periurbani, il ripristino di zone umide e di torbiere, di ecosistemi costieri, anche al fine di contribuire alla fornitura di servizi ecosistemici.

¹ CATEGORIA D'ISCRIZIONE:

DM 30 dicembre 2021, n. 9403879, Allegato 4

IDENTIFICATI ALLA FONTE: la superficie minima per questa categoria di materiali di base è stabilita in 1 ettaro (0,01 Km²) per i soprassuoli (o aree di raccolta) mentre per le specie sporadiche all'interno delle aree ammesse dovranno essere presenti almeno 10 individui diversi. Non possono essere ammessi i materiali di base situati (o coincidenti) con viali alberati e/o situati ai margini di grandi vie di comunicazioni stradali o ferroviarie.

SELEZIONATI: l'estensione minima ammissibile deve essere di almeno 10 ettari (0,1 km²) e la struttura demografica del popolamento forestale deve essere distribuita in maniera equilibrata tra classi di età o diametriche per popolamenti che si rinnovano naturalmente; devono essere estesi e continui. Solo nel caso di popolazioni relitte da salvaguardare o per specie che difficilmente si presentano su ampie superfici, si può derogare a questo limite.

Per le aree di raccolta relative a specie "non sociali" a maggior diffusione devono essere costituiti da almeno 30 alberi adulti, che crescono all'interno di un'area delimitata da confini o barriere geografici (catene montuose, fiumi, laghi ecc.) omogenea dal punto di vista fisiografico. La distanza minima tra questi alberi non deve essere inferiore a 50 m al fine di ridurre il rischio di campionare polloni radicali.

QUALIFICATI: i materiali di base costituiti da arboreti da seme, da genitori, cloni o miscuglio di cloni cui i componenti sono stati fenotipicamente selezionati a livello individuale e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.

CONTROLLATI: i materiali di base costituiti da soprassuoli, arboreti da seme, genitori, cloni o miscuglio di cloni. La superiorità di tali materiali deve essere stata dimostrata per mezzo di prove comparative o tramite una stima calcolata sulla base di una valutazione genetica dei componenti dei materiali di base. Tali materiali devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato V del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.

² ORIGINE:

DM 30 dicembre 2021, n. 9403879, art. 2 comma 1

a) i materiali di base sono definiti «**autoctoni**» se provengono da un soprassuolo o fonte di semi autoctoni, intesi come una popolazione di norma continuamente rigenerata tramite rinnovazione naturale. Il soprassuolo o la fonte di semi possono essere rigenerati artificialmente tramite materiali di propagazione provenienti dallo stesso soprassuolo o dalla stessa fonte di semi o da soprassuoli o fonti di semi autoctoni ubicati in loro prossimità;

b) i materiali di base sono definiti «**indigeni**» se provengono da un soprassuolo o una fonte di semi indigeni intesi come un soprassuolo o una fonte di semi autoctoni o prodotti artificialmente per semina, la cui origine è situata nella stessa regione di provenienza;

c) i materiali di base sono definiti «**non autoctoni/non indigeni**» se provengono da un soprassuolo o fonte di semi non autoctoni/non indigeni, intesi come un soprassuolo o una fonte di semi la cui origine è diversa da quelle contemplate dalle lettere a) e b).

- 1) **FONTI DI SEMI:** gli alberi o gli arbusti di una determinata zona dove si raccolgono i semi;
- 2) **SOPRASSUOLO:** una popolazione di alberi ed arbusti identificata che presenta una sufficiente uniformità di composizione;
- 3) **ARBORETI DA SEME:** le piantagioni di cloni o famiglie selezionati, isolate contro ogni impollinazione estranea o organizzate in modo da evitare o limitare tale impollinazione e gestite in modo da produrre raccolti frequenti, abbondanti e facili;
- 4) **GENITORI:** alberi utilizzati per ottenere discendenti tramite impollinazione controllata o libera di una pianta madre identificata, utilizzata come femmina, con il polline di un'altra pianta (fratelli biparentali) o di un certo numero di altre piante identificate o no (fratelli monoparentali);
- 5) **CLONI:** insieme di individui (ramet) derivati per via vegetativa da un unico individuo originale (ortet), per esempio per talea, micropropagazione, innesto, margotta o divisione;
- 6) **MISCUGLIO DI CLONI:** i miscugli di cloni identificati in proporzioni definite.